



COMUNE DI PREDAPPIO
PROVINCIA DI FORLI' – CESENA

REGOLAMENTO DEL "MERCATO CONTADINO"

approvato con delibera di C.C. n 16 del 21/02/2019



**DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO
RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA
DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI**

Art. 1

Disciplina e finalità del Mercato Contadino

Il Mercato Contadino è disciplinato dal decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/11/2007, emanato in attuazione della legge 27/12/2006 n. 296, art. 1, comma 1065 e dalle altre norme statali e regionali vigenti in materia.

Il mercato è finalizzato alla valorizzazione e promozione delle produzioni tipiche del territorio, con particolare riguardo alle produzioni biologiche.

Favorendo le occasioni di incontro fra imprenditori agricoli locali e consumatori si persegue il duplice obiettivo di una maggiore redditività per le imprese e di trasparenza nei confronti dei consumatori rispetto a provenienza, freschezza e qualità dei prodotti.

Tramite la riduzione della catena distributiva, si auspica un effetto positivo sui prezzi al consumo dei prodotti agricoli e loro trasformati nonché sull'inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci. Infine, attraverso attività didattiche e dimostrative da realizzare nell'ambito del mercato si persegue l'obiettivo di diffondere l'educazione alimentare, l'informazione al consumatore, maggiori conoscenze del territorio e dell'economia locale.

Art. 2

Caratteristiche del Mercato Contadino

1. Il mercato ha le seguenti caratteristiche:
 - Svolgimento: annuale
 - Periodicità: 1° domenica di ogni mese
 - Ubicazione: area mercatale in Piazza Garibaldi - Predappio, come da planimetria che si allega al presente Regolamento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato sub. A)
 - Numero massimo di posteggi ammessi: n. 12
 - Dimensioni dei posteggi: 10 mq.
 - Area destinata alle attività didattiche e dimostrative di cui al successivo art.7
2. La Giunta Comunale, in relazione alle esigenze dei consumatori o degli operatori di mercato, può stabilire una diversa periodicità e, in occasione di particolari eventi, può istituire mercati straordinari.
3. Qualora nello svolgimento del Mercato Contadino vi sia coincidenza con eventi o iniziative organizzati o patrocinati dal Comune di Predappio interessanti la stessa area, il mercato in oggetto potrà essere annullato o spostato ad altra data.
4. Gli orari di vendita e l'accesso sono stabiliti con Ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 267/2000.

Art. 3

Ammissione al mercato e assegnazione dei posteggi

1. Sono ammessi a partecipare al Mercato Contadino in qualità di venditori gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'art. 2135 del codice civile iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, nonché le società di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27/12/2006, n. 296.
2. I soggetti ammessi alla vendita devono essere iscritti nell'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 18/5/2001 n. 228.
3. L'azienda agricola o, in caso di società le aziende agricole dei soci, devono essere ubicate nell'ambito territoriale dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese. A tal fine si considera la sede legale risultante dal Registro delle Imprese o, comunque, l'ubicazione dei terreni dell'azienda dove la produzione è maggiormente consistente.
4. Nell'ambito del Mercato Contadino ciascun operatore può essere assegnatario di un solo posteggio.
5. I posteggi che si rendono disponibili a seguito di revoca o rinuncia degli assegnatari saranno assegnati d'ufficio utilizzando la graduatoria degli spuntisti di cui al successivo articolo 5.

Art. 4

Assenze

1. Gli assegnatari di posteggio non presenti all'orario di apertura stabilito non possono svolgere l'attività per la giornata e sono considerati assenti a tutti gli effetti.
2. Gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima delle ore 11,00 sono considerati assenti a tutti gli effetti.
3. Il numero massimo delle assenze consentite, superato il quale l'operatore decade dalla concessione del posteggio, è pari a:
 - 2 per gli operatori presenti fino a 6 mesi
 - 3 per gli operatori presenti dai 7 a 9 mesi
 - 4 per gli operatori presenti dai 10 a 12 mesi
4. I periodi di assenza motivati da malattia, non vengono considerati se debitamente giustificati.

Art. 5

Assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti

1. I posteggi non occupati dai rispettivi assegnatari vengono assegnati, alla spunta, a imprenditori agricoli che entro l'orario fissato dall'ordinanza sindacale si presentino sul mercato.

2. L'assegnazione "alla spunta" avviene seguendo "la graduatoria degli spuntisti" formata:
 - a) da coloro i quali, avendo i requisiti per l'ammissione al Mercato Contadino, sono rimasti esclusi dalla prima assegnazione perché risultati in soprannumero rispetto ai posteggi disponibili
 - b) da imprenditori agricoli iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio che presentano al Comune una tantum la comunicazione/scia di cui all'art. 4 comma 4. del D.Lgs. 228/2001 con contestuale domanda di assegnazione del posteggio. Comunicazione/scia e domanda devono pervenire al Comune almeno dieci giorni prima dello svolgimento del Mercato al quale per la prima volta si chiede di partecipare.
3. La graduatoria è tenuta aggiornata tenendo conto del numero di presenze effettive che l'operatore via via riesce a maturare (cioè del numero di volte che l'imprenditore agricolo ha esercitato l'attività di vendita nell'ambito del Mercato Contadino).
4. A parità di posizione nella graduatoria di spunta, il posteggio verrà assegnato con priorità alle aziende agricole aventi sede nel Comune di Predappio e, in subordine, alle aziende con produzioni biologiche.

Art. 6

Prodotti agricoli in vendita

1. I prodotti agricoli posti in vendita, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione presso laboratori autorizzati, devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) provenire **esclusivamente** dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, purché prodotti nell'ambito territoriale di cui al precedente art.3 comma 3;
 - b) essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti
 - c) essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore
2. Lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare o evidenziare, con cartelli o altri strumenti idonei, i prodotti insigniti da marchi di qualità a partire da quelli comunitari DOP, IGP, i prodotti da agricoltura biologica, i prodotti insigniti da marchi DOC e DOCG per quanto riguarda i vini, e da marchi aziendali di prodotto.
3. E' **assolutamente vietato** porre in vendita prodotti agricoli acquistati da mercati ortofrutticoli e da altre aziende sia agricole che commerciali, artigianali e industriali.

Art. 7

Vendita ed altre attività consentite

Nell'ambito del mercato, oltre alla vendita dei prodotti agricoli e al loro confezionamento in loco, sono ammesse :

- le attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'ente comunale, da svolgersi nell'apposita area identificata in planimetria. Le attività summenzionate non sono finalizzate alla vendita diretta all'interno del Mercato Contadino.
- la degustazione dei prodotti, tali quali oppure trasformati presso laboratori autorizzati, garantendo idonea attrezzatura (piano di lavoro, utensili, guanti a perdere) per il taglio/sporzionamento, nonché la protezione del prodotto nella fase di esposizione e consegna al consumatore. E' ammessa la degustazione di alimenti deperibili, vale a dire alimenti che necessitano di conservazione a temperatura controllata, solo se si dispone di idoneo frigorifero munito di termometro a lettura esterna.

Art. 8

Modalità di vendita e obblighi degli imprenditori agricoli

1. Nell'area mercatale la vendita può avvenire utilizzando solo idonee strutture, da concordare con l'Amministrazione Comunale, per esigenze di arredo ed uniformità dell'immagine.
2. Sotto l'aspetto igienico sanitario, le attività di vendita e di esposizione devono essere svolte in conformità a quanto previsto dal Regolamento CE 852/2004.
3. Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della legge 5/8/1981 n. 441 e succ. modificazioni.
4. I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati, devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. I prezzi devono essere indicati per unità di misura, con le modalità previste dagli articoli da 13 a 17 del D.Lgs. 6/9/2005 n. 206 recante Norme a tutela del consumatore. Il prezzo di vendita è soggetto al libero mercato.
5. Gli imprenditori agricoli dovranno adottare strategie tese a ridurre in peso ed in volume gli imballaggi, utilizzare materiali facilmente riciclabili, favorire l'utilizzo di imballaggi riutilizzabili.
6. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
7. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività.
8. L'imprenditore agricolo spuntista ha l'obbligo di esibire copia della comunicazione di cui all'art. 4 comma 4 del D.Lgs. 228/2001 e della domanda di assegnazione del posteggio.
9. Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato, oltre ad essere tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto dal presente Regolamento, devono:
 - a. esporre sul banco vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola;
 - b. presentare il piano colturale dettagliato ed aggiornato riferito al fondo in cui esercitano la propria attività, con indicazione specifica della specie coltivata e della singola varietà;
 - c. osservare le disposizioni dell'amministrazione comunale riguardanti gli orari di accesso e sgombro dell'area mercatale;
 - d. osservare eventuali disposizioni dell'amministrazione comunale riguardanti l'accesso e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto delle merci;
 - e. utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque, non inquinanti;
 - f. osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dall'Amministrazione comunale;
 - g. lasciare pulito lo spazio occupato;
 - h. provvedere al pagamento dei costi per il consumo di energia elettrica, raccolta rifiuti e concessione suolo pubblico.

Art. 9

Addetti alla vendita

L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa o dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti e non (art.74 D.Lgs 276/2003), dai soci delle società di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

Art. 10

Modalità di utilizzo del posteggio e sistemazione delle attrezzature di vendita

1. E' vietato cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio eccezion fattasi nel caso di imprese che si sono aggregate ed hanno ottenuto l'assegnazione di un unico posteggio al fine di mantenere costante la partecipazione al mercato tramite turnazioni decise fra le parti.
2. Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.
3. I banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nell'autorizzazione all'occupazione del posteggio.
4. Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito dei mezzi di emergenza o di pronto intervento.
5. Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.

Art. 11

Comitato del Mercato Contadino

I titolari di posteggio al Mercato Contadino possono costituire il Comitato del Mercato, coi seguenti compiti:

- organizzazione di iniziative promozionali e pubblicitarie;
- organizzazione di iniziative ed azioni tese a far percepire l'attenzione delle aziende alla salvaguardia dell'ambiente;
- organizzazione di attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento;
- organizzazione di visite aziendali ed incontri con le scuole;
- elaborazioni di proposte rivolte all'amministrazione comunale sul funzionamento del mercato.

Art. 12

Disciplina amministrativa e controlli

1. L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del Mercato Contadino, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.
2. Il Mercato Contadino è soggetto all'attività di controllo del Comune, che accerta il rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto e del presente regolamento, avvalendosi anche, per quanto attiene la provenienza dei prodotti in vendita, delle banche dati della Provincia e del piano culturale presentato.
3. Al fine di vigilare sul buon andamento del mercato, sull'applicazione delle regole e delle sanzioni, per dirimere eventuali controversie e per la verifica del rispetto del presente regolamento è convocato periodicamente dall'Amministrazione comunale un Tavolo di confronto con i rappresentanti delle Organizzazioni di categoria ed i rappresentanti del Comitato del Mercato Contadino di cui all'art.12, se costituito.

4. Gli imprenditori agricoli che partecipano al Mercato Contadino sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo e alla Polizia Municipale l'effettuazione di verifiche, anche mediante rilevamento fotografico, sia presso il banco di vendita nel posteggio del mercato, sia presso le attrezzature adiacenti, che nella propria azienda agricola anche se situata in Comune diverso da quello di Predappio, con l'ausilio delle Polizie locali giuridicamente competenti, sulle effettive produzioni e sulle rispettive quantità ed, inoltre, sono tenuti a dimostrare il rispetto di tutte le normative sulla sanità dei prodotti.
5. Nel caso vengano riscontrate violazioni, è previsto:
- invio di apposita diffida con contestazione delle violazioni riscontrate ed eventuale assegnazione di un termine per ottemperare;
 - nel caso il soggetto non ottemperi a quanto prescritto nella diffida, sospensione della concessione del posteggio per una giornata di mercato;
 - nel caso in cui il soggetto persista nella violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento, il Responsabile del Servizio competente procederà direttamente alla revoca della concessione del posteggio, con divieto per due anni di partecipare al Mercato, computati dall'atto di revoca.

Art. 13

Sanzioni e revoca

1. Le seguenti violazioni agli obblighi, limiti e divieti previsti dal presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00:
- a. non esibire copia della comunicazione/scia e domanda di assegnazione del posteggio presentata al Comune almeno 10 giorni prima da parte dell'imprenditore agricolo spuntista (art. 5 comma 2 lettera b)
 - b. cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio (art. 10 comma 1)
 - c. utilizzare audiovisivi in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe (art. 10 comma 2)
 - d. utilizzare energia elettrica proveniente da impianti non pubblici o proveniente da sorgenti inquinanti (art. 8 comma 9 lettera e)
 - e. non lasciare pulito lo spazio occupato (art. 8 comma 9 lettera g)
 - f. non osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dall'amministrazione comunale (art.8 comma 9 lettera f).
2. Le seguenti violazioni agli obblighi, limiti e divieti previsti dal presente Regolamento del Mercato Contadino sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00:
- a. non presentare il piano colturale dettagliato e debitamente aggiornato (art.8 comma 9 lettera b)
 - b. porre in vendita anche un solo prodotto diverso da quelli consentiti dal presente Regolamento (art.6)
 - c. non esporre sul banco di vendita il cartello recante l'identificazione dell'azienda agricola (art.8 comma 9 lettera a)
 - d. non esporre i prezzi di vendita nelle modalità previste (art.8 comma 4)

- e. non rispettare gli orari di svolgimento del Mercato Contadino di cui all'Ordinanza sindacale (art.2 comma 4).
- 3. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24/11/81 n. 689 e successive modificazioni. I proventi spettano al Comune.
- 4. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano l'esclusione dalla partecipazione al mercato fino al pagamento di quanto dovuto. Il conseguente mancato utilizzo del posteggio è computato a tutti gli effetti come assenza.

Art. 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.